



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165.**

Sommario

Sommario	2
Articolo 1 Oggetto	3
Articolo 2 Finalità	3
Articolo 3 Definizioni	3
Articolo 4 Ambito di applicazione e presupposti di legittimità	4
Articolo 5 Individuazione delle professionalità e requisiti per il conferimento dell'incarico	4
Articolo 6 Procedura comparativa	5
Articolo 7 Conferimento diretto di incarichi senza procedura comparativa	6
Articolo 8 Contratto di incarico e verifica dell'esecuzione	6
Articolo 9 Durata del contratto e determinazione del compenso	7
Articolo 10 Pubblicità ed efficacia. Invio degli atti alla Corte dei conti.	7

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 7, commi 5-bis, 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs. 165/2001 (come modificato da ultimo con il D.lgs. 75/2017, L. 96/2017, con L.145/2018 art.1 c. 1131 lett. f).

Articolo 2

Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di incarichi a soggetti esterni al fine di consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, la valorizzazione delle risorse interne nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990.

Articolo 3

Definizioni

1. Sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata o specializzata, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con AIPo, tra i quali rientrano gli incarichi di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per incarichi di consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni ad esperti con cui AiPo intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi (coincidente con contratti di prestazione d'opera intellettuale disciplinati dagli artt. 2229 -2238 c.c.);
 - b) per incarichi di studio, gli incarichi conferiti da AIPo per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Agenzia, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - c) per incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Agenzia affidante l'incarico, con cui si consente ad AIPo di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Ambito di applicazione e presupposti di legittimità

1. AIPO può procedere al conferimento dell'incarico di collaborazione ad esperti esterni laddove si manifestino esigenze straordinarie ed eccezionali tali da non poter essere soddisfatte dal personale in servizio, non disponendo l'ente di profili professionali adeguati, in quanto oggettivamente assenti o non disponibili ovvero non sufficientemente qualificati, rispetto alle esigenze da soddisfare;
2. La prestazione deve essere di natura intellettuale, altamente qualificata o specializzata;
3. La prestazione oggetto dell'incarico deve rientrare tra le competenze istituzionali dell'Ente e avere ad oggetto un'attività specifica e determinata, non deve riguardare l'espletamento di compiti propri del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Agenzia;
4. La prestazione deve essere temporanea e di tipo individuale;
5. La prestazione deve essere predeterminata in ordine alla durata, tempo, oggetto e compenso della collaborazione;
6. Il collaboratore non potrà agire in nome e per conto dell'Agenzia, salvo non sia stato conferito il potere di rappresentanza e non comprende attività successive gestionali e non implica la resa di attività di supporto organizzativo successive alla prestazione resa dal professionista;
7. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo degli stessi come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Articolo 5

Individuazione delle professionalità e requisiti per il conferimento dell'incarico

Il Dirigente che intende conferire un incarico deve verificare la mancanza all'interno della propria organizzazione di personale idoneo a soddisfare l'esigenza manifestatasi. La verifica deve essere oggettiva, risultare agli atti e conseguire ad un apposito avviso pubblicato sul sito dell'Ente dando un termine per la conclusione.

Ad esito della suddetta verifica, il medesimo dirigente dà avvio del procedimento di conferimento di incarico a norma dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001.

Dell'indagine interna di cui al primo comma del presente articolo deve darsi atto nel provvedimento di incarico ed essere oggettivamente dimostrata dal momento che l'incarico deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinarie oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne.

In caso di assenze di professionalità interne, il dirigente di riferimento nonché responsabile del procedimento, avvia una ricerca di professionalità all'esterno, mediante pubblicazione di un apposito avviso da pubblicare sul sito di AiPO, nell'apposito spazio degli avvisi.

L'avviso deve descrivere l'oggetto dell'attività richiesta ed indicare tutte le condizioni e i requisiti per lo svolgimento dell'incarico.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e/o della relativa offerta prestazionale ed economica ed un termine entro il quale concludere il procedimento, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico il soggetto deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali che limitano o negano la possibile di contrattare con la PA e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso per reati che limitano o negano la possibile di contrattare con la PA e di non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali di tale natura in corso a suo carico;
- e) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, inconfiribilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2003;
- f) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria oppure di iscrizione ad albi ed ordini strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o altra condizione prevista dall'art.7, comma 6 del D.lgs.165/01 desumibile da suo curriculum.

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dal collaboratore contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

All'amministrazione spetta la verifica dei requisiti dichiarati.

Articolo 6

Procedura comparativa

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di condizioni e assicurando la *par condicio* tra i potenziali incaricati.
2. Il Dirigente procede alla valutazione dei *curricula* e/o delle offerte presentate, anche attraverso commissioni appositamente costituite, i cui componenti abbiano, di norma, idonea professionalità e svolgano funzioni che assimilino le mansioni affidate.
3. Ad ogni singolo *curriculum* e/o rispettiva offerta viene attribuito un punteggio che valuti, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) eventuali precedenti rapporti di collaborazione o altra forma di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - d) ulteriori criteri definiti nell'avviso di selezione in relazione alla peculiarità dell'incarico (ad esempio conoscenze informatiche e/o linguistiche);

Articolo 7

Conferimento diretto di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, è possibile l'assegnazione diretta dell'incarico di collaborazione senza procedura comparativa, che, ad ogni modo, rappresenta una eccezione e che dovrà essere motivata nella singola determinazione dirigenziale di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi.
2. Il Dirigente può proporre il conferimento di incarichi in via diretta, senza espletamento della procedura comparativa qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) procedura comparativa andata deserta, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza determinata da imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, adeguatamente documentati e motivati oppure in caso di scadenze temporali ravvicinate e condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, e per tali motivi non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione. I casi di urgenza non devono in ogni caso dipendere dalla volontà o dall'inerzia dell'Amministrazione.

Articolo 8

Contratto di incarico e verifica dell'esecuzione

1. Il Dirigente, selezionato il contraente, formalizza con propria determinazione il conferimento dell'incarico e stipula con il collaboratore selezionato un disciplinare di incarico nel quale sono specificati gli obblighi per le parti.
2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) la tipologia e l'oggetto della prestazione;
 - b) generalità dell'incaricato;
 - c) modalità di esecuzione o di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico, che deve avere carattere temporaneo e predeterminato;
 - e) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso;
 - f) penali ed eventuali cause di recesso o risoluzione del contratto.
3. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta l'osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Agenzia, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.
4. Il Dirigente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
5. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato può essere tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, qualora richiesto dal Dirigente.
6. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il

Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Articolo 9

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione salvo ipotesi eccezionali motivatamente espresso nell'atto di rinnovo.
2. L'eventuale proroga dell'incarico originario è comunque consentita al solo fine di completare il progetto e/o per ritardi o mancanze non imputabili a nessuna delle parti.
3. Nei casi in cui il progetto affidato risulti solo parzialmente realizzato ma comunque di utilità per l'amministrazione, il compenso sarà ridotto in proporzione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e/o allo stato di avanzamento del progetto/incarico affidato da specificare nel disciplinare.

Articolo 10

Pubblicità ed efficacia. Invio degli atti alla Corte dei conti.

1. Dell'avviso di cui all'art. 5 si dà pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia da parte dell'ufficio competente per la durata minima di 15 giorni, oltre che, qualora ritenuto opportuno, con facoltà di ogni altra adeguata modalità di diffusione aggiuntiva.
2. Gli estremi degli atti di incarico di collaborazione, anche non onerosi o per il quale è previsto un compenso, completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, deve essere obbligatoriamente pubblicato sul sito amministrazione trasparente dell'Agenzia ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013.
3. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'*articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
4. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.
5. Gli atti di spesa, rientranti nelle fattispecie di cui al presente regolamento, afferenti a studi e consulenze, di importo superiore a € 5000 devono essere trasmessi a cura del responsabile del

procedimento, alla sezione territoriale della Corte dei conti (linee guida Corte dei conti sez regionale E-R deliberazione 241/2021).

6. Devono invece considerarsi esclusi dalla sfera degli atti per i quali vige obbligo di invio, le seguenti fattispecie:
- gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, per esplicita previsione dell'art. 6 quater dell'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001 non soggetti alla disciplina comma 6;
 - gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali il "medico competente" ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, l'"esperto qualificato" ex d.lgs. n. 230/1995");
 - gli incarichi di addetto stampa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 150/2009;
 - gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, in quanto estranei alla nozione di consulenza;
 - gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) disciplinati dal d. lgs. n. 50/2016. (linee guida Corte dei conti sez regionale E-R deliberazione 241/2021).